

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale 80213470588)

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM
Divisione Contratti
Repert. n° 19719
in data 20 DIC. 2007

T/1008

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) e la Società ELSAG DATAMAT S.p.A. con sede legale in Genova e sede secondaria in Roma, per il "Acquisizione di un Sistema di Comando e Controllo per UU.NN. della classe GAETA" per l'importo complessivo massimo di Euro 1.582.710,02 (euro unmilione cinquecentottantaduemilasettecentodieci/02).

L'anno duemilasette, il giorno 20 del mese di DICEMBRE in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM (cod. fiscale n° 80213470588).

Innanzi a me Sig. Alberto Di Giuseppe, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa, NAVARM autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, secondo quanto disposto dall'art. 47 della legge 16/02/1913 n. 89 - modificato dalla legge del 28/11/2005 n. 246, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti.

SONO COMPARSI:

- La Dott.ssa Giorgia FELLI, Dirigente nel Ministero della Difesa (Direzione Generale degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto del Direttore Generale del 09.09.2005, e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Ditta",

- L'Ing. Roberto Maurizio CURIONE, nato a Macerata il 09/08/1950, nella sua qualità di Procuratore Speciale della Ditta ELSAG DATAMAT S.p.A. - (Codice Fiscale n°03751500103), con sede legale in Genova, Via G. Puccini, 2 (CAP 16154) e sede secondaria in Roma, Via Laurentina n. 760, come risulta dal Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Genova in data 19/09/2007 e dalla Procura n°62193 di Rep. in data 18/12/2007.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta stessa.

Detti componenti, della cui identità e poteri, io, Ufficiale Rogante, sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto

in forma pubblico amministrativa.

PREMESSO CHE:

- a seguito della determinazione a contrarre n. 018 del 06.04.2007, è stata inviata richiesta di offerta alla ditta ELSAG DATAMAT S.p.a. in data 13.06.2007;
- la ditta ha presentato offerta in data 27.06.2007;
- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;
- tali nuovi prezzi sono stati sottoposti all'accettazione della Ditta in data 12.09.2007;
- la Ditta ha accettato tali prezzi in data 13.09.2007;


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni generali fissate nel capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa, approvato con decreto ministeriale n. 200 in data 14/4/2000, che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

ARTICOLO 2 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

Elsag Datamat spa
Ing. Roberto Maurizio Curione



Nel trattare informazioni di carattere classificato, la Ditta dovrà adottare sistemi non automatizzati, o qualora voglia adottare sistemi di elaborazione automatica, le aree attrezzate dovranno essere omologate dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza (ANS), secondo le procedure previste dalla direttiva PCM/ANS 5/2006 per EAD.

ARTICOLO 3 (OGGETTO)

3.1 La fornitura oggetto del presente contratto si compone di n°4 lotti, ciascuno costituito come di seguito indicato:

LOTTO 1

documentazione progettuale di installazione e integrazione a bordo.

LOTTO 2

Fornitura ed integrazione a bordo del primo sistema suddiviso come segue:

Sublotto 2a

Fornitura dell'HW del primo sistema e codifica NATO;

Sublotto 2b

Installazione, integrazione e accensione del primo sistema a bordo della 1^a U.N. e fornitura di n. 2 copie del manuale operatore;

Sublotto 2c

Corso di addestramento per operatore e manutentore.

LOTTO 3

Fornitura dell'hardware di n° 7 (sette) sistemi e n° 7 (sette) copie dei manuali d'uso.

LOTTO 4

suddiviso in:

Sublotto 4a

installazione dell'hardware del software del 2° sistema ammodernato e accensione a bordo del sistema stesso;

Sublotto 4b

installazione dell'hardware del software del 3° sistema ammodernato e accensione a bordo del sistema stesso;

Sublotto 4c

installazione dell'hardware del software del 4° sistema ammodernato e accensione a bordo del sistema stesso;

Sublotto 4d

installazione dell'hardware del software del 5° sistema ammodernato e accensione a bordo del sistema stesso;

Sublotto 4e

installazione dell'hardware del software del 6° sistema ammodernato e accensione a bordo del

Elsag Datamat spa
Ing. Roberto Maurilio Curione

sistema stesso;

Sublotto 4f

installazione dell'hardware del software del 7° sistema ammodernato e accensione a bordo del sistema stesso;

Sublotto 4g

installazione dell'hardware del software del 8° sistema ammodernato e accensione a bordo del sistema stesso;

3.2 Le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla Specifica Tecnica che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto al quale si allega.

3.3 Nel caso di discordanza tra le clausole previste dalla Specifica Tecnica e le clausole contrattuali, queste ultime avranno sempre valore prevalente.

ARTICOLO 4 (PREZZO)

L'importo complessivo massimo della fornitura è di euro 1.582.710,02 (euro unmilione cinquecentottantaduemilasettecentodieci/02), IVA esente così suddiviso:

LOTTO 1

euro 131.087,59 (centotrentunomilaottantasette/59);

LOTTO 2

euro 302.637,86 (trecentoduemilaseicentotrentasette/86) così suddiviso:

- Sublotto 2a

euro 200.284,84 (duecentomiladuecentottantaquattro/84) di cui euro 1.218,85

90% = 180.256,36

(milleduecentodiciotto/85) per la codifica NATO;

- Sublotto 2b

euro 90.062,16 (novantamilasessantadue/16);

- Sublotto 2c

euro 12.290,86 (dodicimiladuecentonovanta/86);

LOTTO 3

euro 651.645,76 (seicentocinquantunomilaseicentoquarantacinque/76);

LOTTO 4

euro 497.338,81 (quattrocentonovantasettemilatrecentotrentotto/81) così suddiviso:

- Sublotto 4a

euro 71.048,40 (settantunomilaquarantotto/40);

- Sublotto 4b

euro 71.048,40 (settantunomilaquarantotto/40);

- Sublotto 4c

euro 71.048,40 (settantunomilaquarantotto/40);

- Sublotto 4d

euro 71.048,40 (settantunomilaquarantotto/40);

- Sublotto 4e

euro 71.048,40 (settantunomilaquarantotto/40)

- Sublotto 4f

euro 71.048,40 (settantunomilaquarantotto/40);

- Sublotto 4g

euro 71.048,40 (settantunomilaquarantotto/40);

ARTICOLO 5 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità e a parità di termini e condizioni

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del

contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE)

6.1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Ditta ha presentato la Polizza Fideiussoria n°1761704 di Euro 158.271,00 (euro centocinquantottomiladuecentosettantuno/00), pari al 10% dell'importo massimo contrattuale, rilasciata dalla ALLIANZ SUBALPINA S.p.A. sede di Roma, Via dei Giochi Istmici n°15 in data 17/12/2007 che si allega al presente contratto.

6.2. La predetta cauzione sarà svincolata proporzionalmente, lotto per lotto, sublotti compresi, dopo collaudo, consegna e, ove prevista, accettazione dei lotti/sublotti stessi.


ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO)

7.1 Le forniture e le prestazioni di cui all'art. 2 del presente contratto saranno presentate al collaudo nel modo seguente:

LOTTO 1

La Ditta dovrà consegnare all'A.D. la documentazione prevista al para 4.3 della specifica tecnica, oggetto di fornitura del lotto 1, entro 90 (novanta) gg.ss. decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della ditta stessa,

Elsag Datamat spa
Ing. Roberto Maurizio Curione



della comunicazione comprovante l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge. Tale documentazione dovrà essere fornita, dandone conoscenza alla 10^a Divisione, a MARINARSEN LA SPEZIA ed a COMFORDRAG LA SPEZIA come descritto al punto 5.1 dell'Appendice Tecnica.

Entro 30 (trenta) gg.ss. dalla data di presentazione al collaudo, MARINARSEN LA SPEZIA dovrà comunicare alla Ditta l'accettazione/rifiuto della stessa. In caso di rifiuto la Ditta avrà 30 gg.ss. di tempo per la ripresentazione al collaudo della suddetta documentazione.

LOTTO 2

sublotto 2a

La Ditta dovrà presentare al collaudo in ditta (FAT) la fornitura dell'hardware del primo sistema, prevista al para 4.4.1 della specifica tecnica, oggetto di fornitura del sublotto 2a, entro 120 (centoventi) gg.ss. dalla data di ricezione in ditta della comunicazione attestante l'avvenuta accettazione del lotto 1, secondo quanto prescritto al punto 5.2.1 della specifica tecnica.

La Ditta, inoltre, dovrà presentare al collaudo quanto previsto dal para 4.7 (codifica NATO) della specifica tecnica secondo quanto prescritto dal

successivo art. 8.

Il collaudo sarà eseguito dall'A.D. in accordo alla Normativa di Collaudo ed Accettazione facente parte della fornitura del sublotto.

Sublotto 2b

La Ditta dovrà presentare al collaudo quanto previsto dal sublotto 2b, di cui al para 4.4.2 della specifica tecnica entro 180 (centottanta) gg.ss. dalla data di ricezione in ditta della comunicazione attestante l'esito positivo del collaudo del sublotto 2a, secondo quanto prescritto al punto 5.2.2 della specifica tecnica.

La M.M.I. deve comunicare la messa a disposizione dell'U.N. almeno 90 (novanta) gg.ss. prima della comunicazione della predetta data di presentazione al collaudo, altrimenti il termine sopra citato si intenderà prorogato di un numero di giorni pari al ritardo.

Il collaudo sarà eseguito da MARINARSEN LA SPEZIA in accordo alla Normativa di Collaudo ed Accettazione facente parte della fornitura del sublotto.

Sublotto 2c

Il corso di addestramento per operatori dovrà essere effettuato presso COMFORDRAG entro 180

(centottanta) gg.ss., a richiesta dell'A.D. ed in accordo con la Ditta. La M.M.I. metterà a disposizione della Ditta un'aula di COMFORDRAG, l'U.N. interessata e comunicherà i nominativi del personale da indottrinare almeno 15 gg.ss. prima dell'inizio del corso stesso.

Per i sublotti 2a e 2b la relativa NCA dovrà essere presentata al collaudo almeno 30 gg.ss. prima della data di richiesta di presentazione al collaudo. Eventuali osservazioni, debitamente dettagliate, dovranno essere comunicate alla Ditta entro i 20 gg.ss. successivi alla data di ricevimento della NCA. Decorso tale termine la NCA si intenderà tacitamente approvata.

LOTTO 3

La Ditta dovrà presentare al collaudo in ditta (FAT) quanto previsto dal lotto 3, di cui al para 4.5 della specifica tecnica, entro 60 (sessanta) gg.ss. decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione del subplotto 2b secondo quanto prescritto al punto 5.3 della specifica tecnica.

Il collaudo sarà eseguito dall'UTNAV competente per territorio in accordo alla Normativa di Collaudo ed

Accettazione facente parte della fornitura.


LOTTO 4

Per il lotto 4, la Ditta dovrà presentare al collaudo quanto previsto dai sublotti 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g entro 90 (novanta) gg.ss. dalla data di ricezione in Ditta della comunicazione della messa a disposizione delle UU.NN. interessate all'installazione, secondo quanto prescritto al punto 5.4 della specifica tecnica, semprechè la M.M.I. abbia messo a disposizione per ciascun sublotto il relativo materiale, oggetto di fornitura del lotto 3, almeno 60 gg.ss. prima della predetta data di presentazione al collaudo. In caso contrario, il termine si intenderà prorogato di un numero di giorni pari al ritardo verificatosi. Le UU.NN. interessate dovranno rimanere in porto a disposizione della Ditta, ad esclusione degli ultimi 30 gg.ss. in cui le navi saranno a disposizione per le uscite in mare.

7.2 La Ditta, nella comunicazione di approntamento al collaudo della fornitura inviata all'A.D., dovrà:

a) dichiarare che i materiali/prestazioni oggetto della fornitura rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

Elsag Datamat spa
Ing. Roberto Maurizio Curione



b).allegare la documentazione attestante che i risultati ottenuti sono a disposizione della Commissione di Collaudo.

7.3. I materiali presentati al collaudo dovranno inoltre essere accompagnati dall'attestato di conformità e dalla relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto al successivo articolo 18. In mancanza di detti documenti la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

7.4 I collaudi saranno condotti secondo "Test Memoranda" ed i risultati saranno registrati in documenti denominati "Test Data Record" e saranno sottoposti dalla Ditta alla approvazione dell'UTNAV competente per territorio almeno 30 (trenta) giorni solari prima della effettiva presentazione al collaudo cui si riferiscono. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, la presentazione al collaudo sarà considerata valida soltanto a partire dal 31°giorno solare successivo a quello di presentazione dei documenti. In caso di rifiuto all'approvazione dei Test Memoranda e dei Test Data Record, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto

rifiuto.

In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Ditta sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito ai materiali oggetto del contratto, cui i documenti si riferiscono. Eventuali varianti/aggiunte alle procedure di collaudo richieste dalla Commissione di collaudo, durante l'esecuzione dei collaudi, dovranno essere documentate, a cura della Ditta, con aggiornamento dei relativi documenti.

7.5 Il collaudo delle forniture oggetto del presente contratto, verrà effettuato a cura di una Commissione della Marina Militare appositamente costituita, secondo le norme in uso nell'A.D. richiamate al precedente articolo 1 e secondo le precisazioni contenute nella Appendice/Specificazione Tecnica di cui al precedente articolo 2

7.6 In caso di rifiuto ai rispettivi collaudi, ciascun lotto/sublotto dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

7.7 In caso di rifiuto al collaudo i lotti/sublotti potranno essere ripresentati una sola volta.

7.8 Laddove è prevista la consegna di materiali la Ditta li dovrà inviare e consegnare a MARINARSEN LA SPEZIA, debitamente imballati e franco di ogni spesa, entro 30 gg.ss. dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto collaudo in Ditta (FAT), con esito favorevole.

I trasporti dei predetti materiali, verso gli Ente/Comandi destinatari dovranno essere effettuati a cura e spesa della Ditta.

7.9 La Ditta è tenuta a fornire il personale e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei collaudi.

7.10 Tutte le comunicazioni della ditta soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa,

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con

avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8 (PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE,
DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI)

8.1 Oggetto della codificazione

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Ditta si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

8.2 Procedura in unica fase: presentazione screening e fornitura proposte di codificazione contemporanee

Qualora la presentazione delle proposte di schede CM-03 e GM-02 avvenga contestualmente alla presentazione delle liste S.P.L.C., al fine di consentire da parte dell'O.C.C. (Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Generale degli Armamenti (SEGREDIFESA) - VI° Reparto, 3° Ufficio) l'esecuzione delle attività di "screening" (per verificare l'esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio) e l'assegnazione dei NUC agli articoli non codificati, la Ditta dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel

Elsag Datamat spa
Ing. Roberto Maurizio Curione

PTU

A. P.

corso di specifica riunione/attività preliminare che NAVARM 10[^] Divisione riterrà di effettuare, sia a NAVARM 10[^] Divisione sia all'O.C.C., entro 150 giorni solari decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge, le liste S.P.L.C. relative a tutti gli articoli di rifornimento e le proposte di schede CM-03 e GM-02 relative a quegli articoli che, a conoscenza della Ditta, risultino non codificati. Le liste S.P.L.C. dovranno essere presentate anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera (nazioni NATO) dovrà essere presentata una lista S.P.L.C. per ogni nazione e, altresì, dovrà essere presentato il corrispondente Form AC/135 N.7, contenente informazioni tecnico-amministrative aggiuntive (il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione" reperibile sul sito Internet dell'O.C.C.).

NAVARM 10[^] Divisione, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 45 giorni solari per richiedere alla Ditta le modifiche

necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'O.C.C. potrà comunque richiedere a NAVARM la verifica dei dati forniti dalla Ditta qualora non ritenuti congrui per l'attività codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti.

Il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) da parte dell'O.C.C. avverrà entro 45 giorni solari dalla ricezione dei dati corretti.

8.3 Procedura per la codificazione di articoli esteri di nazioni appartenenti alla NATO

Per gli articoli di origine estera (nazioni NATO) dovrà essere presentata una lista S.P.L.C. per ogni nazione e, altresì, dovrà essere presentato il corrispondente Form AC/135 N.7, contenente informazioni tecnico-amministrative aggiuntive (il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella pubblicazione "Guida al Sistema di Codificazione" reperibile sul sito Internet dell'O.C.C.).

Nel caso di articoli di origine estera (nazioni NATO) non codificati, per consentire

all'Amministrazione della Difesa la loro gestione, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'O.C.C. assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di codificazione estero competente. Con l'assegnazione dei NUC provvisori gli obblighi della Ditta sono conclusi fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo successivo.

8.4 Obblighi della Ditta nel periodo di garanzia contrattuale

Nell'ambito del periodo di garanzia contrattuale, NAVARM potrà richiedere alla Ditta tutte le azioni necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte. Lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato al compimento da parte della Ditta delle suddette attività di completamento o integrazione, attestato da una comunicazione della divisione tecnica competente.

8.5 Procedure di scambio dei dati codificativi

Lo scambio dei dati di identificazione/codificazione dovrà avvenire per via telematica attraverso la procedura

automatizzata UCID, scaricabile dal sito Internet dell'O.C.C. www.codmat.difesa.it, sotto la opzione "Documenti". Le norme procedurali sull'attività codificativa sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione" emanata dall'O.C.C., che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre. Il predetto sito Internet contiene anche la documentazione, la normativa sulla codificazione e i supporti didattici sulla codificazione.

8.6 Collaudo

La Ditta dovrà presentare al collaudo i materiali in fornitura a prescindere dal completamento dell'iter di codificazione.

La mancata approvazione da parte dell'O.C.C. della documentazione codificativa presentata dalla Ditta rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo nei termini, non rispondenti al requisito contrattuale.

8.7 Attestazione di avvenuta codificazione

NAVARM 10[^] Divisione richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

8.8 Contatti con l'O.C.C.

Elsag Datamat spa
Ing. Roberto Marfisi Curione



La Ditta potrà prendere contatti diretti con l'O.C.C. per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa.

8.9 Procedura nel caso di necessità e urgenza di impiego di articoli in corso di acquisizione

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore Generale, NAVARM 10^a Divisione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da Maricegesco La Spezia in attuazione della normativa vigente), fermo restando il solo vincolo fissato di cui al punto 8.5, ai fini dello svincolo della cauzione definitiva.

ARTICOLO 9 (IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI MEDIANTE CODICE A BARRE-CAB)

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Ditta si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- Application Identifier (A.I.)= 7001
- N.U.C. (N.S.N.)
- Application Identifier (A.I.)= 241
- REFERENCE [Codice del costruttore (Cage) + Part Number].

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), la Ditta dovrà apporre il CAB costituito dal NUC valicato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO ,la ditta deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la

ditta è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico (floppy disk) , sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto del collaudo, la commissione incaricata, dovrà:

(a) verificare se la ditta ha avuto la disponibilità del NUC almeno 30 giorni solari prima della data di effettiva presentazione al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE. Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

(b) accertare la presenza del supporto informatico (floppy disk) predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti (a) e (b) diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

La presentazione al collaudo non sarà considerata valida anche nel caso in cui la Commissione dovesse

accertare che l'indisponibilità del NUC è imputabile a ritardo della Ditta nell'espletamento della procedura di codificazione prevista all'articolo 9.

ARTICOLO 10 (SUBAPPALTO)


10.1 Non è ammesso il subappalto.

10.2 I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere costruiti ed espletate dalla Ditta. Eventuali subforniture dovranno essere limitate a prodotti o servizi esistenti sul mercato destinati ad essere incorporati nell'oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 18/6/1998 n°192, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Difesa.

Nell'ambito del presente contratto sono già state congruite e pertanto autorizzate, in quanto esplicitate nell'offerta della ditta Elsig Datamat, le seguenti subforniture verso:

1. la Ditta Calzoni S.R.L., limitatamente alla fornitura di schede di interfacciamento con i sensori di bordo e del sistema di propulsione ausiliaria e relative attività collaterali, in quanto fornitrice delle stesse per la classe Lerici;

Elsag Datamat spa
Ing. Roberto Maurizio Curione



2. la Ditta SIELCO S.R.L., limitatamente all'esecuzione delle installazioni a bordo e relative attività collaterali, in quanto esecutrice delle stesse per la classe Lerici.

10.3 Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo la Ditta sottoscritta.

10.4 In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi, il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso l'Amministrazione adotterà le misure ed i provvedimenti previsti dall'articolo 12 comma 5 del capitolato generale d'oneri di cui al precedente articolo 1.

10.5 Per tutto quanto non specificamente indicato nel presente articolo valgono comunque le condizioni stabilite dalla vigente normativa.

ARTICOLO 11 (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA)

11.1 Qualora nel corso dell'esecuzione della commessa, oggetto del presente contratto, l'Amministrazione della Difesa ritenga necessario procedere a delle variazioni nel contratto, queste dovranno essere autorizzate dall'autorità

competente ad approvare il contratto e formalizzate in conformità all'articolo 18 delle Condizioni Generali fissate dal Capitolato di cui al precedente articolo 1.

11.2. Eventuali controversie originate dall'applicazione dell'articolo 18 sopracitato, saranno risolte ai sensi dell'articolo contrattuale denominato "Clausola Compromissoria", qualora non sia possibile risolverle in via amministrativa.

11.3. Qualora nel corso del presente contratto qualche componente non fosse più di normale produzione, la ditta presenterà una lista di possibili sostituti al Ministero della Difesa NAVARM 10[^] Divisione che deciderà in merito.

Tale lista dovrà essere presentata almeno 30 giorni solari prima della data di approntamento al collaudo.

Qualora la sostituzione comportasse variazioni di prezzo e/o termini di esecuzione contrattuale, tali variazioni saranno regolarizzate secondo la procedura stabilita nei precedenti paragrafi 1,2, del presente articolo.

ARTICOLO 12 (SPOSTAMENTO DEI TERMINI)

12.1 I termini di tempo, fissati nel precedente articolo 7, potranno essere spostati, a richiesta

della Ditta e a giudizio della M.M.I. e nella misura che questa riterrà giustificata, qualora casi fortuiti o di forza maggiore o comunque fatti non imputabili alla Ditta turbino o facciano sospendere la normale attività di essa.

12.2 Lo spostamento potrà essere concesso per un periodo corrispondente alla effettiva incidenza negativa degli eventi suddetti sull'adempimento delle prestazioni, ma la Ditta per ottenerla dovrà osservare le seguenti condizioni:

a) dare immediato avviso degli eventi verificatisi e idonei alla concessione di uno spostamento, come previsto dall'Articolo 25 delle Condizioni Generali fissate nel Capitolato Generale d'Oneri, approvato con D.M. n°200 in data 14/04/2000 di cui al precedente articolo 1;

b) far pervenire domanda redatta in carta legale di richiesta di spostamento dei termini a NAVARM 10[^] e 14[^] Divisione, prima della scadenza del termine contrattuale, allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o riservandosi, se tale documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, di trasmetterla appena possibile.

Tale domanda, dovrà essere inoltrata dall'Ufficio

Tecnico competente per territorio (UTNAV)
corredata, mediante verbale, del proprio parere.

ARTICOLO 13 (PROROGA DEI TERMINI)

La proroga prevista dall'articolo 26 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato al precedente articolo 1, avrà luogo nei casi in cui il contratto non abbia già disposto lo scomputo dei periodi di tempo corrispondenti a fatti suscettibili di determinarla.

L'eventuale applicazione dell'articolo 27 delle condizioni generali sopracitate dovrà fare salva la modifica disposta dall'articolo 14 del presente contratto.

ARTICOLO 14 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle condizioni generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso, la

Elsag Datamat spa
Ing. Roberto Maurizio Curione

SPZ

d. d. g.

disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

ARTICOLO 15 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La ditta assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per la fornitura oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito.

La ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'amministrazione, per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti.

ARTICOLO 16 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, i funzionari degli Uffici Tecnici Territoriali, da essa delegati, avranno libero accesso nelle officine della ditta ed in quelle delle subfornitrici, con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere che vengano rifabbricate le parti o rieseguite le prestazioni

che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo la ditta deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte della ditta, di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 17 (ANDAMENTO LAVORATIVO)

Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione di quanto oggetto delle richieste d'intervento rispetto al ritmo normale di sviluppo (desumibile da un ponderato esame condotto dall'Ufficio Tecnico Territoriale, nominato dalla M.M.I., delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche delle prestazioni, dell'importo complessivo del contratto e del tempo concesso per la loro ultimazione), la stessa sarà invitata ad imprimere alle lavorazioni il necessario impulso onde tenere fede agli impegni

assunti, in relazione alle esigenze tecnico-operative dell'Amministrazione Difesa, fermo restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

Qualora la Ditta non ottemperi a detto invito, l'Amministrazione Difesa, previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e previa diffida, potrà decretare la risoluzione del contratto, avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 37 delle Condizioni Generali di cui al precedente articolo 1, potrà decretare la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 18 (ASSICURAZIONE DI QUALITÀ)

18.1 La Ditta si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto tenendo attivato, documentato e aggiornato, per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze espresse nelle pubblicazioni NATO AQAP 2110 intitolata "NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production" e NATO AQAP 150 intitolata "NATO Quality Assurance Requirements for Software Development".

Gli obblighi nei confronti della M.M., derivanti dall'applicazione delle predette norme, sono

riportati nei documenti: NAV 50-9999-019-13-00B000 intitolata "Obblighi dell'industria nazionale nei confronti degli enti tecnici della M.M. in applicazione della normativa NATO AQAP 2110" e NAV 50-9999-023-13-00B000 intitolata "Obblighi dell'industria nazionale nei confronti degli enti tecnici della M.M. in applicazione della normativa NATO AQAP 150"


La Ditta dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi é prescritto.

18.2 (Piano di Qualità)

Il piano di qualità di cui al capitolo II para 8 della NAV 50-9999-019-13-00B000 e della NAV 50-9999-023-13-00B000 dovrà essere trasmesso, per esame e approvazione, all'UTNAV competente per territorio e a NAVARM - 10[^] Divisione entro 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

UTNAV dovrà esaminare il "Piano di Qualità" e, in accordo con NAVARM 10[^] Divisione, comunicare alla Ditta il risultato dell'esame (positivo, positivo

Elsag Datamat spa
Ing. Roberto Maurizio Curione



con riserva, negativo), per il nulla osta, entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del "Piano" stesso.

Trascorso tale termine senza che alla Ditta sia pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano di Qualità" si intenderà approvato.

La Ditta non potrà comunque eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente punto 16.1 e quindi in vigore del suddetto "Piano di Qualità". NAVARM potrà richiedere che le prestazioni eseguite in assenza di validità del piano di qualità o in contraddizione con esso vengano nuovamente eseguite.

Qualora la nuova esecuzione fosse impossibile da porre in essere o la Ditta si rifiutasse dall'eseguire, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

18.3 (Attestato di Conformità)

La Ditta, nel presentare al collaudo i materiali oggetto del presente contratto, dovrà trasmettere all'UTNAV competente per territorio ed a NAVARM 10^a Divisione, un "Attestato di Conformità" redatto secondo il modello previsto dall'allegato F all'AQAP 170, che la Ditta dichiara di ben

conoscere ed accettare.

Detto "Attestato" dovrà essere integrato dalla "Documentazione Riepilogativa" prevista dal Piano di Qualità di cui al para 18.2.

ARTICOLO 19 (PAGAMENTI)

19.1 Fermo restando l'obbligo di ottemperare a quanto disposto dalla legge 4 agosto 2006, n.248, art. 35, commi da 28 a 33, l'importo delle forniture/prestazioni oggetto del presente contratto sarà pagato alla Ditta, previa trasmissione di tutta la documentazione necessaria alla 14^a divisione di NAVARM, da parte degli Enti/Comandi destinatari della forniture/prestazioni, nel modo seguente:

LOTTO 1

100% (cento per cento) dell'importo del lotto, dopo l'avvenuta accettazione da parte dell'A.D.

LOTTO 2

Sublotto 2°

- 1^a rata 90% dell'importo del sublotto ad avvenuta ricezione, da parte della ditta, della comunicazione di avvenuto collaudo in ditta con esito positivo da parte dell'A.D. e ad avvenuta accettazione della codificazione NATO;

- 2^a rata 10% dell'importo del sublotto alla

scadenza del periodo di garanzia.

Sublotto 2b

- 1^ rata 90% dell'importo del sublotto ad avvenuta ricezione, da parte della ditta, della comunicazione di avvenuto collaudo dell'installazione a bordo con esito positivo da parte dell'A.D.;

- 2^ rata 10% dell'importo del sublotto alla scadenza del periodo di garanzia.

sublotto 2c

100% (cento per cento) dell'importo del lotto, dopo l'avvenuta esecuzione del corso e accettazione da parte dell'A.D.

LOTTO 3

- 1^ rata 90% dell'importo del sublotto ad avvenuta ricezione, da parte della ditta, della comunicazione di avvenuto collaudo con esito positivo da parte dell'A.D.;

- 2^ rata 10% dell'importo del sublotto alla scadenza del periodo di garanzia.

LOTTO 4

Per ognuno dei sublotti 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g:

- 1^ rata 90% dell'importo del sublotto ad avvenuta installazione del sistema a bordo dell'U.N. e dopo la ricezione, da parte della ditta, della

comunicazione di avvenuto collaudo con esito positivo da parte dell'A.D.;

- 2^a rata 10% (dieci per cento) del singolo lotto al termine della garanzia del lotto stesso.


19.2 Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2002, le parti concordano che i mandati di pagamento saranno emessi, dalla 14^a Divisione di NAVARM, entro 180 giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione da parte del suddetto ufficio della relativa fattura, corredata dei documenti prescritti.

ARTICOLO 20 (PENALITA')

20.1 Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti agli articoli 12 e 13, saranno sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto al suddetto termine complessivo, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del termine sarà sottoposta alla penalità del 2% dell'importo del contratto fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

20.2 Per i periodi iniziati, ma non ultimati, sarà applicata solo una parte della penalità applicabile all'intero periodo, proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

Elsag Datamat spa
Ing. Roberto Maurizio Curione



20.3 Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

20.4 L'eventuale domanda della Ditta per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

20.5 La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa- NAVARM, 15^a Divisione, per il tramite di Div. Tecnica o UTNAV competente il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 21 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revisione prezzi.

ARTICOLO 22 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

Agli effetti dell'Art. 5 del D.P.R. 20.04.94, n°367, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto

Corrente Bancario n° 10347 F (Codici A.B.I./C.A.B.: 05040/03222) intestato a nome della Ditta presso la Banca Antoniana Popolare Veneta Agenzia n°18, Piazza Guglielmo Marconi n° 2 Roma.

Eventuali variazioni dei dati di c/c e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Ditta.

La Ditta dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

ARTICOLO 23 (GARANZIA)

E' prevista una garanzia della durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari per tutti i lotti e sublotti ad eccezione del lotto 1 e del sublotto 2c.

In tale periodo la Ditta si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto del collaudo, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state

accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

~~Le riparazioni saranno effettuate dalla marina militare se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio.~~

In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso delle spese fatte, senza alcun aumento a titolo di spese generali.

Nel caso, però, che fosse la Ditta stessa a richiedere l'esecuzione dei lavori da parte della Marina Militare e questa vi aderisse, nel conto della spesa saranno applicate le spese generali nella misura regolamentare. Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Ditta e restituite dalla Ditta stessa a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della ditta, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.


Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione da parte della Ditta della comunicazione con cui la Ditta stessa verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 24 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dall'articolo 40 delle Condizioni Generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'Amministrazione Difesa, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro - opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo totale della commessa;

Elsag Datamat spa
Ing. Roberto Maurizio Durfione



la somma trattenuta sarà pagata al contraente solo dopo che il Servizio Ispezione del Lavoro abbia dichiarato cessata la situazione di inadempienza; né la Ditta potrà pretendere per il ritardato pagamento somma alcuna a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 25 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

25.1 Le eventuali controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto - ove non sia possibile un bonario componimento - saranno decise da un Collegio arbitrale che sarà composto da:

- un Presidente, scelto dalle parti, o, su loro mandato, dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce;
- due membri, scelti dalle parti, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce, ferme restando le incompatibilità previste dal comma 6 dell'art. 241 del d. Lgs. 163 del 2006.

In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, questi sarà nominato dalla camera arbitrale istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. In tal caso la procedura applicabile sarà quella di cui all'art. 243 del codice dei contratti.

Un funzionario dell'Amministrazione fungerà da Segretario del Collegio Arbitrale.

25.2 La procedura per l'instaurazione e lo sviluppo delle controversie, le questioni economiche riguardanti il giudizio arbitrale, gli obblighi in corso di giudizio e la sentenza arbitrale restano regolati dagli articoli 47-48-49-50-51 delle condizioni generali fissate dal D.M. 200 del 2000, in quanto non modificate dalle citate disposizioni.

ARTICOLO 26 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R. Decreto 18 novembre 1923, n°2440 , le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica. Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo il relativo

importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto dal Ministero della Difesa (NAVARM 12^aDivisione) per essere allegato al contratto.

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art. 8 bis, comma 1, lettera e) del D.P.R. in data 26/10/1972, n°633, perché trattasi di materiali e prestazioni destinati ad Unità Navali.

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'Articolo 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n°131 e successive modificazioni, è dovuta nella misura di euro 168,00 (euro centosessantotto/00).

ARTICOLO 26 (DOMICILIO DELLA DITTA)

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio in Roma - Via Laurentina 760, presso la propria sede secondaria di Roma.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatoria per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà stato approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'Articolo 8 delle Condizioni Generali fissate nel Capitolato d'Oneri approvato con D.M. 14 aprile 2000 n°200, di ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere esercitata dalla Ditta ove nel termine di tre mesi dalla stipulazione non venga emesso il decreto di approvazione, in conformità con quanto previsto dall'Articolo 114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R. Decreto 23 maggio 1924, n°827, e con l'osservanza delle condizioni previste dall'Articolo 114 medesimo.

ARTICOLO 28 (OBBLIGHI DI PROTEZIONE DELL'IMPIEGO E CONDIZIONI DI LAVORO)

Le prestazioni verranno eseguite presso COMFORDRAG, a bordo delle UU.NN. e in trasferta in Italia sotto il controllo da parte del Coordinatore/i M.M.I. nominato/i da COMFORDRAG.

Il rispetto degli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso del contratto, è assicurato da COMFORDRAG.

Il personale della Ditta dovrà rispettare le norme stabilite da MARICENDRAG.

La Ditta dovrà provvedere, se non già previsto,

Elsag Datamat spa
Ing. Roberto Maurizio Curtone

Effa

d. P.

affinché l'assicurazione infortuni del personale che viene messo a disposizione per l'esecuzione delle prestazioni sia estesa ad attività svolte presso siti dell'Amministrazione Difesa e presso siti e località ove il personale medesimo è inviato in missione.

ARTICOLO 29 (PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI)

La proprietà degli elaborati/progetti prodotti nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto rimane esclusivamente della Ditta.

Qualora, tuttavia, nel periodo di 3.650 (tremilaseicentocinquanta) giorni solari decorrenti dalla data di approvazione del presente contratto nei modi di legge, la Ditta dovesse stipulare contratti per la costruzione e fornitura a terzi di prestazioni direttamente derivate dal progetto oggetto del presente contratto, la Ditta stessa sarà obbligata a riconoscere delle "redevances" a favore dell'Amministrazione Difesa, consistenti in una parte (calcolata in percentuale) del prezzo fatturato per la fornitura delle prestazioni.

L'ammontare delle redevances potrà variare, in relazione/proporzione alla parte del progetto utilizzata ed attuata, a partire da un massimo del 10% da applicare quando le prestazioni fornite a

terzi siano identiche a quelle oggetto del presente contratto.

La valutazione tecnica sul progetto, al fine di stabilire quale e quanta parte ne sia stata utilizzata per effettuare le forniture a terzi, sarà effettuata dall'Amministrazione Difesa in contraddittorio con la Ditta e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

La Ditta si assume l'obbligo, per il periodo sopra indicato, di chiedere all'Amministrazione Difesa la preventiva autorizzazione allo svolgimento di trattative con terzi per la fornitura di unità identiche o derivate da quelle oggetto del presente contratto.

Tale autorizzazione potrà essere rilasciata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Difesa e subordinatamente all'impegno e possibilità da parte della Ditta di mantenere gli obblighi programmati derivanti dal presente contratto.

La Ditta ha l'obbligo di notificare a NAVARM, tramite l'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per circoscrizione territoriale, la stipulazione dei relativi contratti con terzi o della ricezione degli ordinativi, i quantitativi ed i prezzi definiti per ciascuna fornitura.

A fornitura ultimata la Ditta invierà a NAVARM, tramite l'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per circoscrizione territoriale, copia della relativa fattura.

Il versamento all'Amministrazione Difesa delle "redevances" di cui sopra sarà effettuato alla Ditta con l'osservanza di quanto segue:

a) inviare, entro 10 (dieci) giorni solari dall'avvenuto pagamento delle somme dovute da terzi a fronte di contratti e forniture, il conteggio effettuato per la determinazione dell'ammontare delle "redevances" all'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per circoscrizione territoriale.

L'ufficio Tecnico della Marina Militare competente, effettuati gli accertamenti dovuti, dovrà trasmettere la relativa documentazione alla Divisione tecnica competente per materia che a sua volta, qualora concordi sull'importo delle "redevances" dovrà inviare il tutto al Ministero della Difesa - NAVARM -, 14^a Divisione. La predetta divisione inviterà la Ditta a versare l'importo dovuto indicando le modalità in base alle quali dovranno essere corrisposte le somme riguardanti le "redevances" stesse;

b) versare le somme entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della lettera raccomandata con A.R. con cui l'Amministrazione comunicherà le modalità di cui al precedente punto (a);

c) le somme a titolo di "redevances" , da versare come sopra indicato, devono essere calcolate su ogni pagamento in conto ed a saldo delle singole forniture a terzi

In caso di ritardo sulle singole obbligazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), la Ditta dovrà corrispondere gli interessi legali calcolati sull'ammontare delle relative "redevances" cui si riferisce l'inadempienza.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - Legge del 27 dicembre 1975, n° 790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n° 49, e in fogli n° 13 di cui si compone, fin qui.



P. LA DITTA
Roberto Maurizio Curione
Elsag Datamat spa
Ing. Roberto Maurizio Curione

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA
Alberto Di Giuseppe
L'UFFICIALE ROGANTE
Alberto Di Giuseppe

Per Copia Conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
COLL. AMM.VO CONT. LE
Alberto DI GIUSEPPE
Alberto Di Giuseppe

